


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

PROCEDURA APERTA N. 81/2016


CAPITOLATO SPECIALE

ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI CON PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE IN ETÀ EVOLUTIVA IN CARICO ALL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELL'AZIENDA USL DI IMOLA



INDICE

- art. 1 – Oggetto del servizio
- art. 2 – Fabbisogno
- art. 3 – Finalità generali dell'intervento
- art. 4 – Obiettivi
- art. 5 – Sede degli interventi
- art. 6 – Compiti dell'UOC di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
- art. 7 – Compiti della ditta appaltatrice
- art. 8 – Figure professionali richieste
- art. 9 - Trasporti e rimborsi
- art. 10 – Verifiche e controlli
- art. 11 - Durata del servizio
- art. 12 – Periodo di prova
- art. 13 – Quantitativi
- art. 14 – Prezzi del servizio
- art. 15 – Referente della ditta
- art. 16 – Comportamento del personale della ditta
- art. 17 – Scioperi
- art. 18 – Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta
- art. 19 – Riservatezza dei dati e nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali
- art. 20 – Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- art. 21 – Danni a persone e cose
- art. 22 – Modifiche del contratto e subappalto
- art. 23 – Penalità
- art. 24 – Risoluzione del contratto
- art. 25 – Recesso dal contratto
- art. 26 – Fatturazione e pagamento
- art. 27 – Ordini e documenti di trasporto elettronici
- art. 28 - Spese accessorie
- art. 29 – Controversie e foro competente



ART 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio volto alla realizzazione di progetti educativi individuali o di gruppo condotti a favore di minori che presentano patologie neuropsichiatriche prevalentemente rappresentate da: ritardo mentale, disturbi psicopatologici, gravi disturbi della condotta e della sfera emozionale, disturbi da deficit dell'attenzione e dell'attività (ADHD). La progettualità educativa nella presa in carico di questi pazienti è relativa soprattutto all'età preadolescenziale e adolescenziale e costituisce un fondamentale supporto allo sviluppo delle competenze adattive, sociali, cognitive e relazionali dei minori coinvolti.

In riferimento ai minori con diagnosi di autismo la DGR 212 del 2016 relativa al PRI-A (Programma Regionale Integrato per l'autismo per il triennio 2016-2018) prevede interventi abilitativi psicoeducativi per i bambini in età 0-6 anni di 4 ore settimanali.

ART. 2 – FABBISOGNO

Il fabbisogno annuale presunto ammonta a:

n. 9.707 prestazioni di educatore professionale

n. 1.470 prestazioni per attività di coordinamento.

Le prestazioni settimanali dell'educatore professionale saranno quantificate in circa n. 198; le prestazioni del coordinatore saranno quantificate in circa n. 30.

In considerazione delle sospensioni del servizio per chiusure estive e per festività varie, si prevede che il servizio si svolga per **n. 49 settimane** nell'anno solare.

Ogni prestazione educativa prevede un tempo di realizzazione di 1 (una) ora.

Per quanto attiene al fabbisogno relativo al PRI-A per i bambini 0-6 emerge il dato di 19 casi per i quali attualmente si prevede l'attivazione di 3 ore di interventi abilitativi psicoeducativi settimanali per ogni bambino in carico.

ART. 3 - FINALITÀ GENERALI DELL'INTERVENTO

In riferimento ai quadri clinici suddetti, gli interventi educativi si articolano nel seguente modo:


- Interventi educativi individuali condotti in ambulatorio, a domicilio o in contesti strutturati
- interventi educativi di gruppo in ambulatorio o in contesti strutturati,
- interventi di parent training con i genitori dei minori con diagnosi di ADHD.
- per i bambini con diagnosi di autismo gli interventi abilitativi psicoeducativi potranno essere condotti in ambulatorio, a domicilio della famiglia oppure in altri contesti strutturati.

Ogni progettualità educativa deve rientrare in un progetto educativo individualizzato definito dall'équipe curante.

ART. 4 - OBIETTIVI

Gli obiettivi da perseguire nell'attivazione degli interventi psicoeducativi a valenza riabilitativa sono:

- migliorare le competenze adattive e sociali di minori che presentano quadri clinici di varia compromissione delle funzioni cognitive, psicologiche e relazionali
- favorire un progressivo adattamento dei minori ai differenti contesti di vita agendo sulle potenzialità di sviluppo e sui fattori di resilienza personale e ambientale
- agire, in virtù degli obiettivi di cui sopra, come fattori di prevenzione secondaria nelle patologie con caratteristiche evolutive di cronicità
- promuovere attività abilitative nel contesto scolastico attraverso consulenze al personale scolastico e programmazioni di interventi integrati.



- per i bambini con autismo impostare contesti strutturati di apprendimento e riduzione dei comportamenti aggressivi e disfunzionali e implementare le competenze sociali e comunicative.

ART. 5 – SEDE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi educativi si svolgeranno in spazi disponibili all'interno dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UO NPIA) o a domicilio o in contesti strutturati (centri ricreativi, centri sportivi, scuole).

L'attività di consulenza si potrà svolgere presso scuole o a domicilio degli utenti.

ART. 6 - COMPITI DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Sono di stretta competenza e responsabilità della UOC di NPIA i seguenti compiti:

- la definizione di un progetto educativo individualizzato in cui siano definite le tipologie di intervento, le finalità, gli obiettivi, la durata e le verifiche
- il coordinamento complessivo dei progetti educativi
- il controllo generale dell'attività svolta
- la verifica dei progetti
- il monitoraggio delle prestazioni registrate nel sistema informativo dell'UOC NPIA.

ART. 7 - COMPITI DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta aggiudicataria dovrà espletare il servizio mediante personale adeguatamente qualificato e formato per la definizione, programmazione e conduzione dei progetti educativi, individuali e di gruppo, fornendo a cadenza trimestrale apposite relazioni sull'attuazione e andamento dei progetti.

La ditta dovrà garantire il coordinamento delle attività e individuare un referente di riferimento per l'Azienda USL di Imola, come indicato dall'art. 15 del presente capitolato.

La ditta dovrà garantire la continuità degli interventi concordando eventuali sostituzioni e contenendo il turn-over del personale.


ART. 8 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la gestione del servizio attraverso l'impiego di personale in possesso dei requisiti sotto indicati:

- Educatore professionale, in possesso di specifica laurea nelle discipline attinenti, o titolo equipollente, con esperienze almeno superiori ai due anni per le mansioni richieste, o operatore con comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito degli interventi abilitativi di tipo cognitivo comportamentale;
- Coordinatore, in possesso della laurea in psicologia, con specifiche competenze per la programmazione e conduzione di progetti psico-educativi.

La ditta appaltatrice dovrà garantire idoneo personale in possesso della qualificazione professionale come sopra richiesta per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto nonché dovrà garantire il personale per le sostituzioni di malattia, ferie e altre cause di forza maggiore in modo da mantenere inalterate le caratteristiche professionali del personale stesso.

La ditta aggiudicataria, ai fini della stipulazione del contratto, dovrà presentare elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio documentando, per ciascuno di essi, il possesso dei titoli professionali richiesti e il relativo curriculum. Successivamente dovrà comunicare l'eventuale sostituzione di operatori documentando anche per essi il possesso dei titoli.



ART. 9 – TRASPORTI E RIMBORSI

Per le attività richieste la ditta appaltatrice, qualora necessario, si impegna a fornire il mezzo di trasporto idoneo.

Per le spese che la ditta appaltatrice sosterrà per lo svolgimento dell'attività richieste (rimborso chilometrico o altro) si prevede un rimborso forfettario per un importo massimo annuale pari a € 6.000,00 (oneri compresi), che sarà riconosciuto previa documentazione delle spese sostenute.

ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'UOC di NPIA dell'Azienda USL di Imola si riserva il controllo con personale proprio sull'espletamento del servizio e avrà la facoltà di eseguire accertamenti.

ART. 11 – DURATA DEL SERVIZIO

Il presente contratto avrà una durata di anni tre.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, previo interpello della ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica o fax.

Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda USL non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto, il fornitore sarà obbligato a continuare il servizio per un periodo non superiore a 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta si impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra

ART. 12 – PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.


Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Impresa in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere i danni (art. 1456 del Codice Civile - Clausola risolutiva espressa). In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.

ART. 13 – QUANTITATIVI

I quantitativi indicati sono puramente indicativi e potranno essere aumentati o diminuiti nei limiti previsti dalla normativa vigente, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse e invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.



ART. 14 - PREZZI DEL SERVIZIO

Il corrispettivo spettante all'Impresa appaltatrice è rappresentato dal costo delle prestazioni indicato in offerta, così articolato:

- prestazione di educatore professionale
- prestazione di coordinamento.

Tale costo dovrà intendersi onnicomprensivo di obblighi e rischi a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

ART. 15 – REFERENTE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda USL il nominativo di un suo referente per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. La ditta dovrà, inoltre, comunicare eventuale recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di assistenza.

Il referente dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda USL per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento del referente, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

ART. 16 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

I dipendenti della ditta aggiudicataria, che eseguono il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

La Stazione appaltante può richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza ovvero che non sia risultato di gradimento.


In particolare, la ditta deve curare che il proprio personale:

- vesta in maniera idonea e sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come stabilito dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 9.9.2008 n. 81;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegna immediatamente gli oggetti, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenuti nell'ambito dei settori, al proprio responsabile diretto che le dovrà affidare ai referenti aziendali interessati o a un loro incaricato;
- segnali subito al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche ai referenti aziendali o ad un loro incaricato;
- tenga sempre un contegno corretto e conforme ai contenuti deontologici della relativa figura professionale;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

ART. 17 – SCIOPERI

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e i propri professionisti, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se ed in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei professionisti della ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile. La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a dare



preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

ART. 18 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA

La Ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 19 - RISERVATEZZA DEI DATI E NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il servizio oggetto della presente gara dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/03 n.196 relativo al "Codice privacy".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive integrazioni e modificazioni, la ditta è nominata "Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili", come definiti rispettivamente dall'art. 4 e dall'art. 20 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che siano oggetto di trattamento da parte della ditta in esecuzione del presente contratto.


Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie per l'esecuzione del presente contratto, il cui oggetto è definito nel contratto stesso.

Si precisa che la titolarità del trattamento dei dati personali, nonché la titolarità (o la proprietà) dei dati trattati rimangono dell'Ausl e che l'ente citato è titolare dei dati che esso ha raccolto. Pertanto ogni decisione sulle modalità e sulle finalità del trattamento resta di competenza dell'Ausl. In particolare, la ditta non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli dell'esecuzione del presente contratto, pena la risoluzione dello stesso e la relativa responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

I dati saranno trattati, nell'ambito dell'organizzazione della ditta, soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto; sarà cura della ditta nominare i suddetti soggetti incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 196/2003 e adottare le misure minime di sicurezza dettate dall'Allegato B al D.Lgs. 196/2003, fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; in particolare le istruzioni devono prevedere il vincolo al segreto e cioè il divieto di divulgare / comunicare a terzi dati di cui vengano a conoscenza nell'ambito del presente contratto.

La ditta dovrà fornire una dichiarazione scritta di avere adottato tali misure e una descrizione delle stesse.

Sarà inoltre cura della ditta predisporre più elevate misure di sicurezza organizzative e tecniche, volte ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati di titolarità dell'Azienda, il trattamento non conforme alle finalità concordate o l'alterazione dei dati personali e a non cagionare pericoli al sistema informatico dell'Azienda. Dovrà altresì essere adottato ogni ragionevole accorgimento tecnico idoneo a limitare i rischi nella trasmissione dei dati dell'Azienda.



La ditta è tenuta a fornire ai responsabili aziendali del trattamento dei dati la massima assistenza e collaborazione anche al fine di soddisfare eventuali richieste agli interessati nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003.

Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento per qualsivoglia causa del medesimo, la designazione quale "Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali" decadrà automaticamente.

ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

L'Azienda USL di Imola, come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi e gare – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

ART. 21 - DANNI A PERSONE E COSE

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e ai suoi collaboratori e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno € 1.500.000,00 – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare di gara.

ART.22 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO


Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Azienda USL di Imola corrisponderà gli importi del servizio subappaltato direttamente al subappaltatore.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*



2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

ART. 23 – PENALITÀ

In caso di ripetute inadempienze (massimo 2) contestate alla ditta aggiudicataria ritenute di lieve entità, è facoltà dell'Azienda USL applicare unilateralmente penalità da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni inadempienza.

In caso di grave inadempienza contestata per iscritto dall'Azienda USL saranno applicate penalità da un minimo di € 1.250,00 ad un massimo di € 2.000,00 e la Ditta dovrà provvedere tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere la medesima.

Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore del contratto ai sensi dell'art. 298 comma 1 e 145 comma 3 del DPR n. 207 del 5/10/2010.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:

- a. avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 c.c.
- b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali
- c. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario
- d. in caso di cessione del contratto senza comunicazione alla Stazione Appaltante
- e. in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL
- f. qualora l'Azienda USL notifichi due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato
- g. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.


ART.25 - RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016.

ART.26 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Imola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Imola

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
CODICE UNIVOCO UFFICIO (per ricevimento fatture): UFAN47
CAMPO RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: SD
CAMPO RELATIVO A "Data Ordine Acquisto": SD-2016-___

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO).

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA **devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)**, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il codice CIG.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente:

"Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015)".


L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente l'Unità Operativa Contabilità e Finanza, tel. n. 0542-604111.

L'Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.



La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 27 – ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO ELETTRONICI

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Imola dovrà emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

ART. 28 - SPESE ACCESSORIE

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 29 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO
(Dott.ssa Rosanna Campa)